



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Accordo quadro ai sensi dell'art. 24 della L.R. 22 agosto 1990, n.40

In data ~~15~~ **15** APR. 2011 in Cagliari

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,

la Provincia di Cagliari,

l'Agenzia Regionale per il Lavoro,

le Segreterie Territoriali di categoria CGIL, CISL, UIL;

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di accordi procedurali,

PREMESSO CHE

1. la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, all'art. 24, prevede la possibilità di concludere accordi finalizzati a raggiungere obiettivi di interesse pubblico;
2. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 all'art.4 dispone che le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze;
3. in data 01.03.2010 tra la Regione Autonoma della Sardegna, le Province della Sardegna, l'ANCI Sardegna, Italia Lavoro S.p.A., le Organizzazioni Sindacali Confederali Regionali dei lavoratori e le Organizzazioni di rappresentanza regionale di datori di lavoro, è stato sottoscritto "l'Accordo quadro per l'attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro";
4. la Legge Regionale 10.1.2011, n. 1, art. 6, comma 13 prevede l'attuazione di un programma di riqualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali finalizzato all'utilizzo degli stessi presso le pubbliche amministrazioni o il sistema delle imprese;
5. in data 14 gennaio 2011 è stato sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna, gli organi di rappresentanza delle Istituzioni provinciali e comunali, la Direzione regionale INPS Sardegna, la Direzione regionale del Ministero del Lavoro e le Parti sociali e datoriali il " **Verbale di accordo istituzionale per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011**";

lu JLF Eb Jc Re
1



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

6. ai lavoratori già dipendenti della IPE s.r.l. di Quartu S.E. è stata concessa la proroga del trattamento di mobilità in deroga, con decorrenza dal 1° gennaio e fino al 31.12.2011;
7. i predetti lavoratori si trovano in una condizione di disagio economico e sociale, anche in conseguenza della permanenza nella condizione di mobilità per cui sono soggetti alla decurtazione del trattamento stesso;
8. i lavoratori in questione sono in possesso di elevate e specialistiche qualificazioni professionali e hanno maturato notevole esperienza lavorativa nelle attività sino ad ora svolte in qualità di dipendenti della IPE s.r.l. di Quartu S.E., e che pertanto occorre salvaguardare tali professionalità attraverso idonei percorsi lavorativi e formativi presso adeguate strutture operative;

CONSIDERATO E VALUTATO

- che i periodi reiteratisi nel tempo di erogazione dell'indennità di mobilità in deroga non consentono ai lavoratori di godere di livelli di reddito tali da soddisfare le esigenze dei rispettivi nuclei familiari e che, pertanto, occorre prevedere idonei programmi volti a favorire percorsi di reimpiego in termini di utilizzo dei lavoratori in questione attraverso i quali possa essere promossa una effettiva azione di contrasto alla condizione evidenziata;

RITENUTO

- che il predetto intervento, mirato all'utilizzazione e alla salvaguardia dei livelli di reddito dei lavoratori è funzionale ad evitare l'obsolescenza delle loro competenze, in quanto anche compatibile e coerente con gli interessi generali dell'Utenza del territorio;

VISTE

- 1. la L.R. 5 dicembre 2005 n.20 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della L.R. 14 luglio 2003 n.9, in materia di lavoro e servizi all'impiego", art. 43 , secondo le modifiche introdotte dall'art 6 della L.R. n. 3 del 2008 (Fondo regionale per l'occupazione) e s.m.i.;
- 2. la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", art. 14;

RICHIAMATO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Accordo quadro sottoscritto il 1.3.2010 in sede di Presidenza della Regione, per l'attuazione di politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, che, tra l'altro, prevede in interventi anche economici in favore di lavoratori da avviare a percorsi di reimpiego da attivare col concorso degli Enti territoriali o altri Organismi privati, attraverso un regime di utilizzo che non configuri un rapporto di lavoro strutturato inibendo possibili e successivi contenziosi volti alla stabilizzazione degli stessi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

Tra le Parti presenti,

SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Accordo è finalizzato alla predisposizione e successiva attuazione di un programma mirato all'inserimento occupazionale dei lavoratori già dipendenti della IPE s.r.l. di Quartu S.E., per i quali è stata concessa la proroga del trattamento di mobilità in deroga, mediante l'utilizzazione presso gli Enti/Organismi territorialmente interessati, con oneri che graveranno sui Fondi che la Regione Autonoma della Sardegna sulla base degli stanziamenti annuali.

Con il presente Accordo si disciplinano in termini generali ed i compiti dei soggetti firmatari in ordine all'attuazione del programma di inserimento sopra citato.

Articolo 2 – Beneficiari , Finalità e obiettivi

Il programma d'inserimento occupazionale è rivolto ai lavoratori per i quali è stata concessa la proroga del trattamento di mobilità già dipendenti della IPE s.r.l. di Quartu S.E., e ha la finalità di garantire ad ogni singolo lavoratore, ad integrazione dell'intervento di sostegno al reddito previsto dal trattamento di mobilità in godimento, l'erogazione di un bonus di utilizzo atto a garantire livelli di vita compatibili con il decoro e la dignità umana ed in prospettiva possibili ricollocazioni nel mercato del lavoro.

L'inserimento occupazionale dovrà essere completato anche mediante idonei percorsi di aggiornamento professionale.

La Provincia si attiverà, in raccordo alla Regione, per il coinvolgimento degli Enti/Organismi del territorio affinché predispongano appositi programmi di utilizzo dei lavoratori in questione, in funzione delle qualificazioni e capacità professionali ed operative degli stessi ed in rapporto a percorsi di riqualificazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

e/o aggiornamento professionale definiti con l'intervento dei competenti servizi per l'impiego (CSL).

Articolo 3 – Modalità di attuazione e compiti dei firmatari

Ai fini di quanto sopra esposto gli Enti/Organismi interessati comunicheranno alla Regione – Assessorato del Lavoro, alla Provincia e all'Agenzia Regionale per il Lavoro la propria adesione con la predisposizione del programma di utilizzo, attraverso la compilazione di un format fornito dall'Assessorato, che dovrà riportare i nominativi dei lavoratori e la data prevista di avvio.

Con successiva nota l'Assessorato del Lavoro comunicherà il nulla osta all'avvio.

Il rapporto di utilizzazione dei singoli lavoratori verrà sancito con nota di comunicazione da parte dell'Ente/Organizzazione, ed avrà scadenza al 31 dicembre di ciascun anno e potrà essere rinnovato per l'anno successivo con analogo atto.

Gli Enti/Organismi attiveranno il regime di utilizzazione secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 468/97 predisponendo idonee forme di certificazione delle presenze dei lavoratori, e s'impegnano ad utilizzare i lavoratori per un numero di ore lavorative commisurate al totale dei trattamenti economici riconosciuti in rapporto alla paga oraria del dipendente di ruolo che svolga analoghe mansioni, avuto riguardo alla posizione lavorativa di provenienza.

La Regione Autonoma della Sardegna s'impegna altresì a trasferire ai soggetti utilizzatori le risorse necessarie volte a sostenere i costi relativi alle assicurazioni obbligatorie, materiale antinfortunistico, di consumo ed altre eventuali spese gestionali pari a € 300.00 forfettario annuali e complessivi per lavoratore.

Le OO.SS. vigileranno in ordine al rispetto dei contenuti del presente accordo, relativamente agli impegni assunti dai contraenti, fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 4 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del presente Accordo sono a carico della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 5 - Disposizioni finali

Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2011 e potrà essere di anno in anno rinnovato in dipendenza degli stanziamenti a questo fine annualmente disponibili nel bilancio della Regione.

Per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo, per quanto non espressamente disposto,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

valgono le norme di legge direttamente riconducibili per analogia o logicità.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore regionale del Lavoro

Per la Provincia di Cagliari

Per l'Agenzia Regionale per il Lavoro

Per le OO.SS.

Francesco Musu
Paolo Cardeddu
Enzo Lora

CISL Giovanni An

CGIL

UIL Terenzo Colledara TC